

Notizie e novità

Raggiunto l'Accordo Stato Regioni sulla formazione

Ing. Fabio Rosito

Nella seduta del 21 dicembre 2011 la Conferenza Stato Regioni ha sancito due Accordi importantissimi inerenti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il primo accordo riguarda la riforma del corso per datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP. La durata del corso passa da 16 ore per tutte le tipologie di attività a 16, 32 o 48 ore a seconda del settore di appartenenza. Inoltre, i corsi RSPP datori di lavoro potranno essere tenuti solo da enti accreditati alla Regione, come per gli RSPP dipendenti o consulenti. Previsto anche un monte ore di aggiornamento obbligatorio.

Ma la vera e propria rivoluzione riguarda la formazione obbligatoria per i lavoratori i dirigenti e i preposti. Per i lavoratori previsti corsi di formazione della durata di 8, 12 o 16 ore a seconda della tipologia di attività svolta e aggiornamento periodico. Per i preposti 8 ore di corso, aggiuntive rispetto a quelle relative alla mansione, mentre per i dirigenti sono previste 12 ore minime di formazione.

Figura aziendale	Note	Durata del corso	Aggiornamento
RSPP datore di lavoro	<i>Solo per:</i> 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori 3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori 4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori	16 ore rischio basso 32 ore rischio medio 48 ore rischio elevato	6 ore/5 anni rischio basso 10 ore/5 anni rischio medio 14 ore/5 anni rischio elevato
RSPP Modulo A	<i>Per dipendenti e liberi professionisti che intendono svolgere i compiti di RSPP in aziende che superano i valori di cui sopra.</i>	28 ore	-
RSPP Modulo B	<i>Per dipendenti e liberi professionisti che intendono svolgere i compiti di RSPP in aziende che superano i valori di cui sopra.</i>	da 12 a 68 ore a seconda del codice ATECO	40-60 ore ogni 5 anni a seconda del codice ATECO
RSPP Modulo C	<i>Per dipendenti e liberi professionisti che intendono svolgere i compiti di RSPP in aziende che superano i valori di cui sopra.</i>	24 ore	-
RLS	<i>Deve essere presente in tutte le aziende. Dove i lavoratori decidono di non eleggere un rappresentante interno, il datore di lavoro dovrà richiedere un RLS territoriale.</i>	32 ore	4 ore/anno 25-50 addetti 8 ore/anno →50 addetti
Dirigenti		12 ore	6 ore/5 anni
Preposti		8 ore	6 ore/5 anni
Lavoratori	<i>Già ora tutti i lavoratori devono essere formati e informati circa i rischi cui sono esposti, le misure adottate e i comportamenti da tenere ai fini della prevenzione incendi.</i>	8 ore rischio basso 12 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	6 ore/5 anni
Incaricati antincendio	<i>Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.</i>	4 ore rischio basso 8 ore rischio medio 16 ore rischio elevato	2 ore/3 anni rischio basso 5 ore/3 anni rischio medio 8 ore/3 anni rischio elevato
Incaricati primo soccorso	<i>Lo può fare il datore di lavoro solo in aziende fino a 5 addetti In ogni momento, in azienda deve essere presente almeno un incaricato.</i>	12 ore gruppo B e C 16 ore gruppo A	4 ore gruppo B e C 6 ore gruppo A

Legenda dei colori

Nero: obbligatorio per legge

Verde: Consigliato dalla Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/2011

Approvata la proroga al 2 aprile 2012 l'entrata in funzione del SISTRI.

Ing. Matteo Mazza

Nuova proroga per il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). L'ultimo termine era stato fissato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 del decreto legge 138 del 2011 (cd. manovra finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011 n. 216, che aveva previsto il differimento dell'operatività del SISTRI al 9 febbraio 2012.

La bozza approvata del D.L. "Milleproroghe" prevede che, al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del SISTRI e permettere a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente ai relativi oneri informatici, il termine di entrata in operatività del SISTRI sia posticipato al 02/04/12 per tutti gli scaglioni precedentemente definiti, ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti per i quali il termine deve essere fissato non prima del 01/06/12.

Si segnala inoltre che, con la pubblicazione del DM del Ministero dell'Ambiente del 12 novembre 2011, i termini per la presentazione del MUD (Denuncia rifiuti) per l'anno 2011, precedentemente previsto entro il 31/12/11 (cd "muddino 2011"), considerate le reiterate proroghe Sistri, è spostato al 30/04/12. Il Decreto prevede anche che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal SISTRI (cioè prima dell'entrata in vigore del SISTRI e che sono gestiti in maniera "cartacea"), dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI (cd "muddino 2012").

Ad essere modificato è l'art. 12, comma 1, del decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI: in dettaglio, il decreto pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre scorso stabilisce che:

"All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.».

La movimentazione manuale dei carichi e la sorveglianza sanitaria

Ing. Fabio Rosito

Coloro che sono esposti al rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi devono essere sottoposti a visita medica volta a determinare se il lavoratore presenta caratteristiche fisiche o patologie pregresse che possono dar luogo ad un maggior rischio di sviluppo di malattie professionali.

Per quanto concerne la definizione dei lavoratori esposti e della periodicità della sorveglianza sanitaria, si richiama il DOCUMENTO N. 14 LINEE GUIDA SU TITOLO V: La movimentazione manuale dei carichi COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n. 626/94.

All'interno di questo documento, viene specificato che si considera movimentazione manuale dei carichi il sollevamento, non occasionale, con cadenza almeno di 1 volta/ora di pesi superiori a 3 kg o il sollevamento, almeno una volta al giorno, di pesi vicini ai pesi raccomandati (25 kg per uomini adulti, 20 kg per donne adulte).

Lo stesso documento, richiamando metodi di calcolo del rischio quali NIOSH e Snook Ciriello, prevede anche diverse periodicità in base agli indici di rischio calcolati con questi metodi:

- 1) indice di rischio inferiore a 0,75: visita medica solo all'assunzione, per verificare eventuali patologie pregresse che possono dar luogo a rischi specifici per la persona;
- 2) indice di rischio compreso tra 0,75 e 1: visita medica all'assunzione e a richiesta del lavoratore, nel caso in cui rilevi condizioni pregiudizievoli;
- 3) indice di rischio compreso tra 1 e 3: visita medica all'assunzione e ogni tre anni;
- 4) indice di rischio maggiore di 3: visita medica all'assunzione e ogni 1-2 anni.

Si ricorda che la visita medica, in base al D.Lgs. 81/2008, può anche essere preassuntiva.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino
Cell. 329.64.12.255 • Fax: 011.20.54.002

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it



La classificazione energetica degli edifici deve essere riportata anche sugli annunci di vendita

Ing. Roberto Rossi

L'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato introdotto nel nostro Paese con il D.Lgs. 192/2005 e successivamente modificato dal D.Lgs. 311/2006, in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE. Ma solo nel 2009 si sono dettate le linee guida in materia, con l'entrata in vigore del D.M. 26/2009.

Recentemente il D.Lgs. 28/2011 ha modificato alcuni articoli del D.Lgs. 192/2005, è ora previsto che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, sia inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente od il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica degli edifici.

L'Attestato di Certificazione Energetica è un documento redatto da un professionista specializzato, il cosiddetto "certificatore energetico", sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.

La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio (o di una singola unità abitativa), in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio.

L'Attestato di Certificazione Energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell'edificio (per esempio sostituzione di vetri ed infissi) o degli impianti termici (per esempio sostituzione di caldaia tradizionale con una a condensazione).

La sua utilità ha due scopi principali:

1) per il rogito: l'Attestato di Certificazione Energetica di un immobile è indispensabile per gli atti notarili di compravendita dal 1 luglio 2009 e per i contratti di locazione dal 1 luglio 2010;

2) per l'accesso alle detrazioni del 55% sul reddito IRPEF: l'Attestato di Certificazione Energetica è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:

a) dal 1 settembre 2007:

- edifici di nuova costruzione;
- interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione;
- ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %;
- recupero dei sottotetti ai fini abitativi;
- ampliamenti volumetrici superiori al 20 %;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;

b) dal 1 settembre 2007 ed entro il 1 luglio 2010:

- nel caso di edifici di proprietà pubblica od adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m²;

- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli impianti;

c) dal 1 gennaio 2009:

- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;

d) dal 1 luglio 2010:

- contratti di locazione;

e) dal 1 gennaio 2012 (AVISO IMPORTANTE):

OBBLIGATORIO INDICARE IN OGNI ANNUNCIO IMMOBILIARE (residenziale, commerciale, ecc.) ANCHE ESEGUITO ON LINE, LA CLASSE ENERGETICA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE IN VENDITA OD IN AFFITTO, PENA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NELLA MISURA DA 1.000,00 € A 5.000,00 € PER L'INSERZIONISTA.

IL CHE COMPORTA CONSEGUENTEMENTE CHE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DAL 01/01/2012 NON DEBBA ESSERE PREDISPOSTO SOLO PER L'ATTO NOTARILE, MA ESSERE IN POSSESSO DEL VENDITORE/LOCATORE PRECEDENTEMENTE IN MODO DA POTER RIFERIRE GLI INDICI DI CONSUMO GIÀ NELL'OFFERTA DI VENDITA O DI LOCAZIONE.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Cell. 329.64.12.255 • Fax: 011.20.54.002

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it



I maniglioni antipánico: quando sono obbligatori?

Ing. Fabio Rosito

L'uso di maniglioni antipánico è disciplinato, in maniera specifica, dal D.M. 03/11/2004. Questo decreto si applica a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Tutti i dispositivi di apertura devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e su di essi deve essere apposto il caratteristico marchio "CE".

I sistemi di apertura UNI EN 179 sono maniglie, che presentano però specifiche caratteristiche. La norma UNI EN 1125, disciplina invece i caratteristici maniglioni antipánico.

In base al decreto, a seconda della tipologia di attività e affollamento, si rende necessario adottare sistemi di apertura specifici:

Maniglia UNI EN 179, risulta obbligatoria nei seguenti casi:

- 1) attività aperte al pubblico dove la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
- 2) attività non aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da 9 a 26 persone.

Maniglione antipánico UNI EN 1125, risulta obbligatorio quando:

- 1) attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- 2) l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
- 3) locali in cui sono previste lavorazioni e materiali con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di 5 addetti.

Per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la posa in opera, i vari soggetti sono destinatari di obblighi specifici:

- Il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta, l'installazione e la manutenzione.
- L'installatore deve eseguire l'installazione nel rispetto delle indicazioni del produttore e rilasciare dichiarazione di corretta posa.
- Il titolare dell'attività deve conservare la dichiarazione di corretta installazione, effettuare la manutenzione dei dispositivi in accordo a quanto previsto dal produttore, annotare sul registro dei controlli antincendio le operazioni di manutenzione e controllo effettuate.

Proroga di due anni sul termine per la sostituzione dei maniglioni antipánico non marcati CE

Ing. Fabio Rosito

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.M. 6 dicembre 2011 che prevede alcune modifiche al D.M. 3 novembre 2004. Questi, come potete trovare su una nostra recente news, prevede che tutti i maniglioni antipánico e le maniglie, installate sulle uscite di emergenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, riportino la marcatura CE.

Con il decreto succitato, oltre alla modifica relativa al cambio della norma sulle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è prevista la proroga di due anni all'entrata in vigore. Il decreto era già entrato in vigore dopo le vacanze di quest'anno. Rimane, quindi, tutto spostato a settembre 2013.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino

Cell. 329.64.12.255 • Fax: 011.20.54.002

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Procedure attuative della nuova classificazione sismica

Dott. Umberto Aprile

Con la D.G.R. 4-3084 del 12/12/2011, sono state approvate le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizia ai fini della prevenzione del rischio sismico secondo i disposti degli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed entreranno in vigore a partire dal 01/01/2012 su tutto il territorio regionale.

Si ricorda che questa D.G.R. si riferisce all'approvazione delle procedure di controllo e gestione relative alla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010, posticipata più volte nel corso degli ultimi due anni. Tale aggiornamento si è reso necessario per vari motivi fra cui l'entrata in vigore del D.M. 14 Gennaio 2008 " Nuove norme tecniche per le costruzioni" con il quale si abrogava la non obbligatorietà di progettazione antisismica per i comuni ricadenti in zona 4.

All'interno delle novità, viene alla luce l'aggiornamento e l'adeguamento dell'elenco delle zone sismiche in virtù delle disposizioni dell'O.P.C.M. 3519/2006.

Vengono introdotte per le costruzioni strategiche e rilevanti di cui all'Allegato A) della D.G.R. 23/12/2003 n. 64-11402, fermo restando per tutte l'obbligo della dichiarazione di asseveramento del progettista circa il rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica di cui al D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008, controlli sia sul progetto che sulla costruzione, secondo modalità a campione nella misura non inferiore al 40% per le opere da realizzarsi in zona sismica 3 e non inferiore al 5% per quelle in zona 4.

Per i comuni classificati in precedenza in zona 2 dalla D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003 e per quelli classificati in zona 3s dall' O.P.C.M. 3519/2006 vengono elaborate le procedure di controllo; per i comuni classificati in zona sismica 3, non ricompresi fra quelli sopra menzionati vengono mantenute le procedure di deposito e di controllo a campione secondo le modalità previste dalla l.r. 19/85 e dalla D.G.R. n. 49/42336 del 21 marzo 1985, e vengono stabilite nuove percentuali di controllo a campione nelle misure minime del 5% per le costruzioni ricondotte categoria B e dell'1% per quelle ricondotte alla categoria C di cui all'allegato della predetta D.G.R.

Per la zona 4 non viene introdotto l'obbligo del rispetto dell'art. 89 D.P.R. 380/2001, fatto salvo la permanenza dell'obbligo relativamente agli abitati da consolidare.

In merito agli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché strumenti urbanistici esecutivi, relativamente ai comuni classificati in zona 3, essi devono rispettare l'art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/85 con la relativa D.G.R. n. 2 -19274 del 8/03/1988 e dalle successive disposizioni di legge in materia.

Infine si ricorda che, per le costruzioni iniziate ed in corso di costruzione nei comuni precedentemente classificati in zona 4 e risultanti classificati in zona 3 per effetto della presente deliberazione, vige l'obbligo di attestazione, mediante apposita dichiarazione asseverata di professionista abilitato, dell'adeguatezza degli elaborati tecnico-progettuali depositati e dell'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche in zona 3. Tale attestazione deve essere allegata alla documentazione in precedenza depositata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente D.G.R. e l'avvenuto deposito della predetta dichiarazione costituisce autorizzazione al proseguimento della costruzione, da ultimarsi comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente D.G.R.



La verifica di idoneità degli incaricati antincendio

Ing. Fabio Rosito

Il D.M. 10/03/1998 prevede che gli incaricati antincendio che operano presso aziende che presentano un certo livello di gravità, debbano obbligatoriamente, attestare la loro idoneità tecnica mediante esame da svolgersi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tali attività sono, spesso, confuse con le attività a rischio elevato di incendio, di cui all'allegato IX del medesimo decreto. Questo è un errore: tutte le attività a rischio di incendio elevato, rientrano anche tra quelle per le quali è necessario ottenere il certificato di idoneità, ma il contrario non vale.

Si allega schema di raffronto tra le attività per le quali è obbligatoria la verifica di idoneità e quelle che rientrano tra quelle a rischio elevato.

Si delineano, pertanto, non solo più tre livelli di formazione, ma quattro:

- 1) attività a basso rischio di incendio: 4 ore di teoria;
- 2) attività a medio rischio di incendio ma non rientranti nell'allegato X: 5 ore di teoria e 3 ore di pratica;
- 3) attività a medio rischio di incendio: 5 ore di teoria, 3 ore di pratica ed esame di idoneità tecnica presso i VVF;
- 4) attività ad elevato rischio di incendio: 12 ore di teoria, 4 ore di pratica ed esame di idoneità tecnica presso i VVF.

L'esame di idoneità prevede un test con domande a risposta multipla e domande con risposte vero/falso, più una prova pratica di spegnimento con estintori portatili e, a scelta del comando, altre prove pratiche.

Riguardo la scadenza dei corsi, ricordo che non vi sono ancora obblighi specifici, ma si consiglia quanto segue:

- a) rischio basso: 2 ore ogni 3 anni;
- b) rischio medio: 5 ore ogni 3 anni;
- c) rischio elevato: 8 ore ogni 3 anni.

Attività per le quali è necessario avere l'attestato di idoneità tecnica dei VVF [Allegato X D.M. 10/03/1998]	Attività a rischio elevato. [Allegato IX punto 9.2 D.M. 10/03/1998]
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;	a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;	b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;	c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;	d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;	e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m² ;	f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m² ;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m² ;	g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;	h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto ;	i) alberghi con oltre 200 posti letto ;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;	l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti ;	m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti ;
n) uffici con oltre 500 dipendenti ;	n) uffici con oltre 1000 dipendenti ;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti ;	-
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m² ;	-
q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;	q) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.	r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

S.T.I. - Studio Tecnico Integrato

via Chiesa della Salute, 24 - 10147 Torino
Cell. 329.64.12.255 • Fax: 011.20.54.002

www.sti-consulenze.it • info@sti-consulenze.it

Scadenze

Vi ricordiamo le scadenze periodiche previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

Annualmente:

- Riunione periodica per le aziende con più di 15 addetti
- Aggiornamento della formazione dell'RLS;
- Prova di evacuazione nelle aziende con più di 10 addetti o soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (CPI)

Ogni due anni:

- Aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se biennale);

Ogni tre anni:

- Aggiornamento del corso di formazione per incaricati del primo soccorso;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti chimici;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da agenti cancerogeni e mutageni;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad amianto;
- Ripetizione della valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici;
- Aggiornamento della formazione per gestori di pubblici esercizi con somministrazione di cibi e bevande;

Ogni quattro anni:

- Ripetizione delle valutazioni dei rischi fisici (rumore, vibrazioni ecc.);
- Aggiornamento della formazione dei lavoratori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi e di coloro che svolgono attività che richiede posizionamento mediante funi;
- Verifica dell'impianto di messa a terra (se quinquennale);

Ogni cinque anni:

- Aggiornamento della formazione dell'RSPP, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

